

NOTIZIARIO

n.

17

2024

TASSAZIONE DIVIDENDI DISTRIBUITI NEL 2024

Riepilogo delle regole di tassazione

ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

Riepilogo della disciplina

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL D.LGS SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI

Analisi degli aspetti più significativi

TASSAZIONE DIVIDENDI DISTRIBUITI NEL 2024

Le **regole di tassazione** dei **dividendi variano** a seconda della **qualifica fiscale**, del **tipo di soggetto coinvolto**, nonché del **luogo di residenza**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

TASSAZIONE DIVIDENDI DISTRIBUITI NEL 2024					
PREMESSA	<p>Per dividendi si intendono gli utili da partecipazione che rientrano tra i redditi di capitale¹. Si tratta, tipicamente, della porzione di utili che una società distribuisce ai propri azionisti al termine dell'esercizio.</p> <p>Nello specifico, ci si riferisce agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES²:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">società di capitali</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">enti commerciali residenti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">enti non commerciali residenti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">società e enti non residenti</td> </tr> </table> <p>La categoria dei dividendi comprende, inoltre, gli utili distribuiti nell'ambito del recesso e dell'esclusione del socio, della riduzione del capitale esuberante e della liquidazione, anche concorsuale, della società.</p>	società di capitali	enti commerciali residenti	enti non commerciali residenti	società e enti non residenti
società di capitali					
enti commerciali residenti					
enti non commerciali residenti					
società e enti non residenti					
REGIME IMPOSITIVO DEI SOGGETTI IRPEF	<p>A decorrere dal 01.01.2018, il legislatore³ ha introdotto l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26% (o dell'imposta sostitutiva con la medesima aliquota), per i dividendi percepiti dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate e non qualificate.</p> <p>Secondo la previgente disciplina, invece, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo imponibile in base a specifiche percentuali, differenti a seconda della data di formazione degli utili.</p>				

¹ ex art. 44, comma 1, lettera e) del Tuir.

² indicati nell'art. 73, comma 1 del Tuir.

³ art. 1, commi da 999 a 1006 della Legge 205/2017 ("Legge di Bilancio 2018").

DISCIPLINA FISCALE DIVIDENDI RELATIVI A PARTECIPAZIONI “QUALIFICATE” ANTE 2018		
Periodo formazione utile	Riferimento normativo	Quota di dividendo imponibile
Fino al 2007	Artt. 47, comma 1 e 59 Tuir	40,00%
Dal 2008 al 2016	Art. 1, comma 1 D.M. 02.04.2008	49,72%
Nel 2017	Art. 1, c. 1, D.M. 26.05.2017	58,14%
DISCIPLINA FISCALE DIVIDENDI RELATIVI A PARTECIPAZIONI “NON QUALIFICATE” ANTE 2018		
Dividendi corrisposti	Riferimento normativo	Tassazione %
Fino al 31.12.2011	Art. 27, comma 4 del D.P.R. 600/1973	12,50%
Dal 01.01.2012 al 30.06.2014		20,00%
Dal 01.07.2014 a oggi		26,00%

Sebbene **attualmente non vi siano distinzioni** ai fini della **tassazione** dei **dividendi** su **partecipazioni qualificate** e “**non qualificate**”, il TUIR riporta ancora la distinzione tra le due fattispecie⁴.

Il legislatore aveva previsto un **regime transitorio** riservato ai soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino all'esercizio in **corso al 31.12.2017**. In aderenza a tale regime, per le distribuzioni di utili deliberate **fino al 31.12.2022 formati con utili** prodotti sino all'esercizio in corso al **31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito** (40%, 49,72% e 58,14%).

Con il [principio di diritto n. 3 del 06.12.2022](#), l'Agenzia ha avuto modo di chiarire che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in **esercizi anteriori**

⁴ art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir. Si considerano **partecipazioni qualificate** le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria **superiore al 2% o al 20%** ovvero una partecipazione al capitale od al **patrimonio superiore al 5% o al 25%**, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni

	<p>a quello di prima applicazione del nuovo regime:</p> <p><i>“a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva” (ad esempio utili deliberati a dicembre 2022 ma effettivamente pagati nel 2023 o successivamente).</i></p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PER APPLICARE IL REGIME TRANSITORIO SUI DIVIDENDI</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Si fa riferimento alla data di formazione della delibera</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PRINCIPIO DI DIRITTO N. 3 DEL 06.12.2022</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>Non alla data di pagamento / incasso degli utili</p> </div>								
<p style="color: red; text-align: center;">DIVIDENDI PERCEPITI DALLE SOCIETÀ SEMPLICI</p>	<p>Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, vanno sempre tassati per trasparenza in capo ai soci con la stessa tassazione applicabile, ossia come se i soci avessero percepito gli utili direttamente, senza il tramite della società semplice⁵.</p> <p>Il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando come riepilogato di seguito:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Soggetto percettore</th> <th>Tassazione dividendi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persona fisica residente</td> <td>Ritenuta a titolo d'imposta al 26%</td> </tr> <tr> <td>Titolari di reddito d'impresa</td> <td>Esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti</td> </tr> <tr> <td>Soggetti IRES</td> <td>Esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare</td> </tr> </tbody> </table>	Soggetto percettore	Tassazione dividendi	Persona fisica residente	Ritenuta a titolo d'imposta al 26%	Titolari di reddito d'impresa	Esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti	Soggetti IRES	Esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare
Soggetto percettore	Tassazione dividendi								
Persona fisica residente	Ritenuta a titolo d'imposta al 26%								
Titolari di reddito d'impresa	Esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti								
Soggetti IRES	Esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare								
<p style="color: red; text-align: center;">DIVIDENDI PERCEPITI DA</p>	<p>La disciplina fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalle imprese varia a</p>								

⁵ art. 32-quarter del D.L. 124/2019.

<p>SOCIETA' DI CAPITALI</p>	<p>seconda del soggetto percipiente. Gli utili percepiti dal soggetto Ires⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ concorrono a formare il suo reddito d'impresa nella misura del 5%, ◆ restano esclusi dalla formazione del reddito per il 95%. <p>Ciò vale a prescindere dal tipo di partecipazione – “qualificata” o “non qualificata”.</p> <p>Tali regole si applicano a condizione che il percettore rientri in una delle seguenti categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ società di capitali, ◆ società cooperativa, ◆ società di mutua assicurazione, ◆ ente pubblico o privato, diverso dalle società, che abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e sia residente nel territorio dello Stato. <p>Sotto il profilo dell'imputazione temporale dei componenti, si ricorda che i dividendi concorrono alla formazione del reddito delle società nell'esercizio in cui sono incassati.</p>
<p>DIVIDENDI PERCEPITI DA IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE</p>	<p>I dividendi distribuiti da società residenti a imprenditori individuali o a società di persone⁷ commerciali, concorrono alla formazione del reddito in misura parziale, in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016; ◆ 49,72% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016; ◆ 40% del loro importo se gli utili sono stati prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007. <p>Anche in questo caso il criterio per dare seguito all'imposizione segue il “principio di cassa”.</p> <p>Il D.M. 26.05.2017 ha previsto, inoltre, una presunzione di favore in caso non</p>

⁶ art. 89 del Tuir.

⁷ art. 59 del Tuir.

	<p>venga specificato l'esercizio di formazione degli utili distribuiti ai soci. In sostanza, si presuppone che siano distribuite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prima le riserve formatesi fino al 31.12.2007, fino a loro esaurimento; ◆ poi quelle formatesi dal 01.01.2008 al 31.12.2016 fino a loro esaurimento; ◆ infine, quelle formatesi nel corso dell'esercizio 2017 fino a loro esaurimento. 						
DIVIDENDI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI	<p>Gli utili percepiti dagli enti non commerciali attualmente si dividono in due categorie:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PERIODO DI FORMAZIONE</th> <th style="text-align: center;">AMMONTARE IMPONIBILE*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A partire dal 01.01.2017</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fino al 31.12.2016</td> <td style="text-align: center;">77,74% (non concorre alla base imponibile il 22,62%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) indipendentemente dalla data di distribuzione</p>	PERIODO DI FORMAZIONE	AMMONTARE IMPONIBILE*	A partire dal 01.01.2017	100%	Fino al 31.12.2016	77,74% (non concorre alla base imponibile il 22,62%)
PERIODO DI FORMAZIONE	AMMONTARE IMPONIBILE*						
A partire dal 01.01.2017	100%						
Fino al 31.12.2016	77,74% (non concorre alla base imponibile il 22,62%)						
DISTRIBUZIONE A SOGGETTI NON RESIDENTI	<p>Nel caso in cui il soggetto percettore del dividendo (di fonte italiana) non sia residente in Italia, occorre distinguere tra quattro diverse categorie:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PERCETTORE NON RESIDENTE</th> <th style="text-align: center;">DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> Assenza di S.O. in Italia e soggetto diverso da società "madre" con sede UE </td> <td>Ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull'intero dividendo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Società con sede UE </td> <td> <p>Ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota dell'1,20%.</p> <p>La regola generale è derogata nell'ipotesi in cui i destinatari degli utili siano società ed enti commerciali non residenti, soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati di provenienza, per i quali si applica una ritenuta dell'1,20 per cento, corrispondente all'imposta dovuta sugli utili conseguiti da società ed enti commerciali residenti⁸</p> </td> </tr> </tbody> </table>	PERCETTORE NON RESIDENTE	DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE	Assenza di S.O. in Italia e soggetto diverso da società "madre" con sede UE	Ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull'intero dividendo	Società con sede UE	<p>Ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota dell'1,20%.</p> <p>La regola generale è derogata nell'ipotesi in cui i destinatari degli utili siano società ed enti commerciali non residenti, soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati di provenienza, per i quali si applica una ritenuta dell'1,20 per cento, corrispondente all'imposta dovuta sugli utili conseguiti da società ed enti commerciali residenti⁸</p>
PERCETTORE NON RESIDENTE	DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE						
Assenza di S.O. in Italia e soggetto diverso da società "madre" con sede UE	Ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull'intero dividendo						
Società con sede UE	<p>Ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota dell'1,20%.</p> <p>La regola generale è derogata nell'ipotesi in cui i destinatari degli utili siano società ed enti commerciali non residenti, soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati di provenienza, per i quali si applica una ritenuta dell'1,20 per cento, corrispondente all'imposta dovuta sugli utili conseguiti da società ed enti commerciali residenti⁸</p>						

⁸ ex art. 89, comma 2 del Tuir.

	Società Madre con sede UE	In presenza dei requisiti previsti ⁹ , è possibile beneficiare del regime c.d. "madre-figlia" e non applicare la ritenuta in uscita sui dividendi erogati a soggetti non residenti
	Presenza di una stabile organizzazione in Italia	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Partecipazione nella società figlia italiana riferibile direttamente alla madre estera: dividendo soggetto a ritenuta a titolo d'imposta¹⁰; ◆ Partecipazione riferibile alla S.O.: dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia (nel limite del 5%), senza la citata ritenuta a titolo d'imposta
PROVENIENZA DA SOCIETÀ IN PARADISI FISCALI	<p>In caso di dividendi provenienti da società domiciliate in paradisi fiscali (paesi "black list"), opera la tassazione al 100% salvo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i redditi della società estera non siano già stati tassati per trasparenza (cd. "CFC" in caso di controllo); ◆ se ricorre la c.d. "seconda esimente"¹¹, ossia si dia dimostrazione che dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati/territori paradisiaci: in tal caso i dividendi sono tassati come fossero di fonte italiana (al pari di quanto avviene per i dividendi esteri non "black list"). <p>I criteri di individuazione dei paesi "black list" sono stati modificati numerose volte negli ultimi anni. Secondo la formulazione vigente, si considerano privilegiati i regimi fiscali del territorio estero laddove:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il livello di tassazione effettiva è inferiore al 15% oppure inferiore al 50% di quello italiano¹², per le partecipazioni di controllo; ◆ il "livello nominale" di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (occorre fare riferimento all'aliquota Ires + Irap), ivi inclusi eventuali regimi "speciali" riconosciuti dal paese estero (ad esempio: regimi agevolati per le start up, esenzioni per particolari settori, per "zone franche" etc.). <p>Restano, esclusi, ovviamente, i Paesi Ue o SEE.</p>	

⁹ art. 27-bis del D.P.R. 600/1973.

¹⁰ ex art. 27, comma 3 del D.P.R. 600/1973.

¹¹ art. 47-bis, comma 2 del Tuir.

¹² art. 167, comma 4, lettera a) del Tuir.

REGIME IMPOSITIVO DIVIDENDI “BLACK LIST”

Partecipazioni qualificate o non qualificate:

- ◆ **ritenuta a titolo di acconto del 26%** da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione;
- ◆ **sul 100% del dividendo erogato**, al netto delle ritenute operate dallo Stato estero

Diversamente, gli utili corrisposti da società, pur residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ma le cui azioni siano **quotate nei mercati regolamentati**, applicano la **ritenuta a titolo d'imposta del 26% sul 100%** della remunerazione.

ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023

Con i decreti del 18.03.2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato 88 interventi evolutivi relativi agli **indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dall'esercizio 2023**. L'Agenzia delle Entrate, poi, con i provvedimenti del 28.02.2024 e del 12.04.2024 ha fornito tutti gli elementi necessari in relazione all'applicazione di tali indici.

Inoltre, per il periodo d'imposta 2023 il D.lgs. 1/2024 (c.d. "Decreto Semplificazioni") ha **implementato le soglie per evitare l'apposizione del visto di conformità** nella compensazione dei crediti fiscali. Nella presente scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023			
ISA APPLICABILI PER IL MODELLO REDDITI 2024 PERIODO IMPOSTA 2023	<p>Con il D.M. 18.03.2024 sono stati approvati degli interventi evolutivi relativamente a 88 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili per il periodo d'imposta 2023.</p> <p>Ricordiamo che l'ISA si applica ai soggetti che esercitano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo che, in base alla propria attività prevalente, prevedono un indicatore approvato e non ricadono in una specifica causa di esclusione (come vedremo successivamente).</p> <p>Analogamente a quanto fatto per le precedenti annualità, sono stati definiti i c.d. correttivi congiunturali necessari al fine di tener conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico di crisi caratterizzato dalle tensioni geopolitiche in atto e all'andamento dell'inflazione, che ha inciso fortemente sull'aumento dei prezzi al consumo e sull'incremento dei tassi di interesse applicati dalle banche.</p>		
CAUSE DI ESCLUSIONE E REGIME PREMIALE ISA	<p>Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale sono esclusi¹³ per i soggetti che presentano una delle seguenti caratteristiche:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>inizio o cessazione attività nel periodo d'imposta oggetto di applicazione</td> </tr> <tr> <td>ricavi / compensi superiori a € 5.164.569. ¹⁴</td> </tr> </table>	inizio o cessazione attività nel periodo d'imposta oggetto di applicazione	ricavi / compensi superiori a € 5.164.569. ¹⁴
inizio o cessazione attività nel periodo d'imposta oggetto di applicazione			
ricavi / compensi superiori a € 5.164.569. ¹⁴			

¹³ Rispetto ai precedenti periodi d'imposta, la Commissione degli Esperti **per il periodo d'imposta 2023 non ha aggiunto nessuna clausola di esclusione rispetto a quelle ordinariamente previste**

¹⁴ Al fine della determinazione del limite, al di sopra del quale gli Indici non sono applicabili, per i seguenti ISA i **ricavi** devono essere **augmentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali: CG40U** (locazione, valorizzazione,

	periodo di non normale svolgimento dell' attività ;
	soggetti che applicano il regime forfettario/minimi o altre tipologie di determinazione del reddito con criteri forfettari
	soggetti in c.d. "multiattività" , ossia che esercitano 2 o più attività non rientranti nella stessa categoria dell'indice applicabile. In tal caso non si applicano gli ISA qualora il totale dei ricavi derivanti dalle attività secondarie sia pari o superiore al 30% del totale dei ricavi
	classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel modello ISA approvato per l' attività esercitata (ad esempio la società tra professionisti);
	enti del terzo settore non commerciali con opzione per regime forfettario ¹⁵ ;
	organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ¹⁶ ;
	imprese sociali ¹⁷ ;
	società cooperative , consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate ;
	soggetti che esercitano , in ogni forma di società cooperativa, le attività di cui all' ISA BG72U ovvero: <ul style="list-style-type: none"> ◆ "Trasporto con taxi" (codice attività 49.32.10), ◆ "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" (codice attività 49.32.20),
	corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all' ISA CG77U ;
	soggetti che svolgono attività d'impresa / arte o professione partecipanti a un Gruppo IVA

compravendita di beni immobili), **CG50U** (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), **CG69U** (Costruzioni) e **CK23U** (servizi di ingegneria integrata)

¹⁵ ex art. 80 del D.lgs. 117/2017.

¹⁶ ex art. 86 del D.lgs. 117/2017.

¹⁷ ex D.lgs. 117/2017.

**REGIME PREMIALE
ISA APPLICABILE
PER IL PERIODO
D'IMPOSTA 2023**

L'art. 9-bis, comma 11 del D.L. 50/2017 riconosce, a seconda del livello di affidabilità raggiunto dal contribuente, un **regime premiale in ambito fiscale** applicabile anche per il **periodo d'imposta 2023**, ma parzialmente modificato¹⁸. In particolare, per tale periodo viene evidenziato come il regime premiale risulti **applicabile al raggiungimento** di:

- ◆ **uno dei punteggi specificatamente previsti** dalla normativa,
- ◆ **anche come media** dei punteggi raggiunti nell'esercizio **2023 e 2022**.

Relativamente alle novità, viene evidenziato come siano state **innalzate le soglie** per le quali, al raggiungimento di un **voto ISA pari a 9**, risulta possibile **compensare crediti IVA, redditi, IRAP senza l'apposizione del visto di conformità**.

Infatti, nel caso di un **punteggio ISA pari al 9** (raggiungibile sia nel singolo periodo d'imposta 2023 sia come media degli anni 2022 e 2023) sarà possibile **esonere l'apposizione del visto di conformità** nel caso di compensazione:

- ◆ di **crediti IVA fino ad euro 70.000** (maturati nell'anno 2024 o maturati nei primi due trimestri 2025 nel caso di modelli TR),
- ◆ per **crediti relativi a imposte dirette e IRAP fino ad euro 50.000** maturati nel periodo d'imposta 2023.

Le **vecchie soglie di esclusione** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti IVA, imposte dirette e IRAP vengono **mantenute** e sono **applicabili** nel caso in cui il contribuente raggiunga un **voto pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2023 o pari a 8,5 come media dei periodi d'imposta 2023 e 2022**.

Inoltre, sono state **incrementate le soglie di esonero** dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione di garanzia per i rimborsi relativi all'IVA per importi non superiori ad euro 70.000: anche in questo caso l'incremento si applica al raggiungimento di un punteggio pari a 9 come singolo periodo d'imposta 2023 o come media dei periodi d'imposta 2023 e 2022.

¹⁸ a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del D.lgs. 1/2024 (c.d. "Decreto Semplificazioni), così come recepito dal [provvedimento n. 205127 Agenzia Entrate del 22.04.2024](#).

Relativamente al regime premiale applicabile per i rimborsi IVA, qualora venga raggiunto un punteggio pari ad 8 per l'annualità 2023, o pari a 8,5 come media per le annualità 2023 e 2022, risulterà comunque sempre applicabile la vecchia soglia pari ad euro 50.000.

Nella tabella suddetta vengono evidenziati i punteggi raggiungibili e i benefici premiali corrispondenti.

PUNTEGGIO 2023	PUNTEGGIO MEDIO 2023-2022	BENEFICIO PREMIALE APPLICABILE
9	9	<ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle società in perdita sistematica); ◆ esclusione dalla determinazione sintetica del reddito
9	9	<ul style="list-style-type: none"> ◆ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 70.000 annui relativamente all'IVA, ✓ € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette/IRAP. ◆ esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui
8,5	9	Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici

	8	8,5	<ul style="list-style-type: none"> ◆ esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ € 50.000 annui relativamente all'IVA; ✓ € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette/IRAP. ◆ esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui
	8	Non previsto	Anticipazione di un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento
<p>Infine, viene evidenziato come nel caso in cui un contribuente eserciti contemporaneamente sia l'attività d'impresa che di lavoro autonomo potrà godere dei benefici premiali solamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ applica gli ISA per entrambe le categorie reddituali previste; ◆ raggiunge il livello minimo di affidabilità fiscale che consente l'accesso al regime premiale per entrambe le categorie reddituali. 			
<p>INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE E NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</p>	<p>Dal periodo d'imposta 2023 il calcolo degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale si pongono in stretto contatto con l'applicazione del nuovo Concordato Preventivo Biennale – c.d. CPB.</p> <p>Infatti, il c.d. CPB, nella sua modalità di calcolo e di proposta avanzata dall'Agenzia delle Entrate sarà completamente integrato all'interno del software di calcolo già predisposto per gli ISA: tale calcolo verrà effettuato considerando la medesima base di dati e utilizzando lo stesso programma informatico¹⁹.</p>		

¹⁹ Ad oggi, però, segnaliamo che **gli strumenti operativi non sono ancora completi**, in quanto manca il Decreto Ministeriale esplicativo della metodologia di stima del reddito proposto, così come il software applicativo che andrà collegato al software di calcolo già previsto ai fini ISA. La nuova versione del software aggiornato dovrà essere rilasciata obbligatoriamente entro il prossimo 15 giugno.

Nello specifico, ai modelli ISA sarà allegato il **nuovo quadro P** il quale raccoglie i dati connessi al Concordato Preventivo Biennale; tale quadro conterrà i **dati necessari per la determinazione del reddito oggetto di proposta** e accordo con l’Agenzia delle Entrate.

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL D.LGS SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI

Con la [circolare n. 9/E del 02.05.2024](#) l'Agenzia delle Entrate si è soffermata su talune disposizioni del c.d. **“Decreto legislativo Semplificazioni Adempimenti”**²⁰, fornendo interessanti chiarimenti. Nella presente scheda si prenderanno in esame gli aspetti più significativi.

○ CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SUL D.LGS SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI	
ADDEBITO IN CONTO DEI PAGAMENTI RATEIZZATI	<p>Il primo chiarimento riguarda le disposizioni introdotte circa le modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme, che intendono semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari autorizzati attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'addebito in conto di somme dovute per scadenze future²¹; ◆ il pagamento, mediante PagoPA, delle somme dovute con modello F24²². <p>In particolare, viene disciplinata la possibilità, per il contribuente o per l'intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, l'addebito di somme dovute per scadenze future.</p> <p> La disposizione si applica ai versamenti da effettuare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che sono, allo stesso tempo, “ricorrenti, rateizzati e predeterminati”.</p> <p>Nella circolare viene indicato come rientrano nelle fattispecie in esame, a titolo esemplificativo, i pagamenti rateali relativi ai versamenti da effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a titolo di acconto e di saldo delle imposte e dei contributi INPS risultanti dalle dichiarazioni²³; ◆ in esito ai controlli automatizzati delle dichiarazioni, nonché in esito ai controlli formali delle dichiarazioni²⁴;

²⁰ [D.lgs. n. 1/2024](#).

²¹ art. 17 del Decreto.

²² art. 18 del Decreto.

²³ ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 241/1997.

²⁴ artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, e art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 tutte casistiche che fanno capo all'art. 3-bis, commi 1 e 2 del D.lgs. 462/1997.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ in esito alle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata²⁵. <p>La disposizione consente, pertanto, al contribuente o all'intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 che fanno capo ai suddetti versamenti, permettendo – previa autorizzazione all'addebito sul citato conto di pagamento, aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate – di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. L'Amministrazione finanziaria fa notare che, per garantire il buon fine del versamento, il conto in questione deve risultare aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia al momento dell'immissione della delega; ◆ sia alla data di addebito. <p>Per effetto dell'autorizzazione fornita all'addebito, l'Agenzia delle Entrate procederà, alle single scadenze, all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento.</p> <p>Viene, comunque, fatto notare che, per il tramite di tale modalità di versamento, non è consentito l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta che, alla data futura prestabilita di versamento, non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.</p> <p>Inoltre, viene stabilito che il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma "PagoPA".</p>
<p>COMUNICAZIONE CESSAZIONE DELL'INCARICO DI DEPOSITO SCRITTURE E LIBRI CONTABILI</p>	<p>Di recente è stato emanato il provvedimento attuativo, nonché il modello, per comunicare la cessazione di tenuta di libri e registri contabili.</p> <p>Per effetto di quanto previsto, qualora si registrino variazioni in merito al luogo di conservazione o al soggetto cui sono affidati i predetti registri e documenti (c.d. "depositario"), il contribuente soggetto passivo IVA deve comunicare tali variazioni:</p>

²⁵ art. 1, comma 412 della Legge 311/2004 ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4 del D.lgs. 462/1997.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ all'ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente; ◆ entro 30 giorni; ◆ utilizzando l'apposito modello di cui sopra. <p>La nuova norma, prevede che anche il depositario – in caso di inerzia del contribuente – sia legittimato a comunicare all' Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico, evitando ad esempio che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato, e consentendo, altresì, a quest'ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell' Amministrazione finanziaria, dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.</p> <p>In base alla novella²⁶, inoltre, la comunicazione da parte del depositario comporta per il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la disponibilità della stessa comunicazione nella propria area riservata del sito internet dell' Agenzia delle entrate; ◆ che, con decorrenza dalla data di invio della comunicazione, il luogo di conservazione delle scritture e registri contabili obbligatori si presume coincidere con il suo domicilio fiscale.
<p>INVIO SEMESTRALE DATI SISTEMA TS</p>	<p>L'art. 12 del “Decreto Adempimenti” stabilisce che l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito “Sistema TS”) dei dati, riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 01.01.2024, avvenga con cadenza semestrale.</p> <p>Nella circolare si ricorda che sono tenuti al suddetto invio,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e

²⁶L'art 4 del “Decreto Semplificazioni Adempimenti”, colmando il vuoto procedurale previgente, dispone che in caso di: *variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all' Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all' Agenzia delle entrate (...).*

- strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri²⁷;
- ◆ esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) del D.Lgs 114/1998, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci²⁸, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco²⁹, iscritti agli albi professionali degli psicologi³⁰, iscritti agli albi professionali degli infermieri³¹, iscritti agli albi professionali delle ostetriche/³², iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica³³, esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato l'apposita comunicazione al Ministero della salute³⁴, esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici³⁵³⁶;
 - ◆ strutture sanitarie militari³⁷;
 - ◆ iscritti ai seguenti albi³⁸:
 - ✓ della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
 - ✓ della professione sanitaria di tecnico audiometrista,
 - ✓ della professione sanitaria di tecnico audioprotesista,
 - ✓ della professione sanitaria di tecnico ortopedico,
 - ✓ della professione sanitaria di dietista,
 - ✓ della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia,
 - ✓ della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,

²⁷ art. 3, comma 3 del D.lgs. 175/2014.

²⁸ ai sensi dell'art. 5 del D.L. 223/2006.

²⁹ previsto dal decreto del Ministro della salute del 15.07.2004.

³⁰ di cui alla Legge 56/1989.

³¹ di cui al D.M. 739/1994.

³² di cui al D.M. 740/1994.

³³ di cui al D.M. 746/1994.

³⁴ di cui agli artt. 11, comma 7 e 13 del D.lgs. 46/1997.

³⁵ di cui al D.M. 70/1997.

³⁶ si tratta, in generale, dei soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 01.09.2016.

³⁷ di cui all'art. 183, comma 6 e di cui agli artt. 195 e 195-bis del D.lgs. 66/2010, ossia i soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 22.03.2019.

³⁸ art. 1 del D.M. 22.11.2019.

- ✓ della professione sanitaria di igienista dentale,
- ✓ della professione sanitaria di fisioterapista,
- ✓ della professione sanitaria di logopedista,
- ✓ della professione sanitaria di podologo,
- ✓ della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia,
- ✓ della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva,
- ✓ della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica,
- ✓ della professione sanitaria di terapeuta occupazionale,
- ✓ della professione sanitaria di educatore professionale,
- ✓ della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
- ✓ della professione sanitaria di assistente sanitario,
- ✓ dei biologi;
- ◆ iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento³⁹:
 - ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
 - ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
 - ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
 - ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;
 - ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
 - ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

³⁹ art. 1 del D.M. 16.07.2021.

- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;
- ✓ per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- ✓ dei massofisioterapisti⁴⁰.

Per effetto della novella, la **trasmissione** dei **dati** al Sistema TS relativi alle spese sanitarie, sostenute **a partire dal 01.01.2024**, assume “a **regime**” una **cadenza semestrale**⁴¹, e deve essere effettuata rispettando le scadenze⁴² di seguito riportate:

- ◆ **entro il 30 settembre** di ciascun anno, con riferimento alle **spese** sostenute nel **primo semestre** dell'**anno stesso**;

⁴⁰ il cui titolo è stato conseguito ai sensi della Legge 403/1971.

⁴¹ ai sensi dell'art. 12 del “Decreto Adempimenti”.

⁴² di cui all'art. 7, comma 1-bis del D.M. 19.10.2020, come introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera c) del D.M. 08.02.2024.

	<p>♦ entro il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.</p> <p>Infine, per i commercianti al minuto di farmaci⁴³ che⁴⁴ memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, è venuto meno l'obbligo (che sarebbe dovuto decorrere a partire dal 01.01.2024) di adempiere esclusivamente mediante il Sistema TS, rimanendone comunque ferma la facoltà.</p>
<p>MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE APPOSITE PROCEDURE SOFTWARE</p>	<p>Il legislatore ha poi semplificato⁴⁵, per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate⁴⁶, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi⁴⁷ in quanto possono essere effettuata mediante soluzioni software⁴⁸ che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.</p> <p>La disposizione rappresenta, quindi, uno sviluppo e un rafforzamento della disciplina già in vigore in quanto – consentendo l'implementazione di soluzioni software che possono essere installate su un qualsiasi dispositivo (come quelli più evoluti di pagamento elettronico, denominati "SmartPOS") e che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico – unifica di fatto lo strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento⁴⁹.</p>
<p>SOSPENSIONE INVIO DI COMUNICATI E INVITI</p>	<p>L'art. 10, comma 1 del "Decreto Adempimenti" introduce due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare:</p>

⁴³ per effetto di quanto previsto all'art. 4-quinquies del D.L. 145/2023 (c.d. "Decreto Anticipi").

⁴⁴ ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.lgs. 127/2015.

⁴⁵ con l'art. 24 del "Decreto Adempimenti".

⁴⁶ di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972.

⁴⁷ da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs127/2015.

⁴⁸ tali soluzioni software: "devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti"

⁴⁹ La definizione delle specifiche tecniche finalizzate alla realizzazione, omologazione e rilascio di tali soluzioni software viene demandata a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare eventualmente previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

1)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ⁵⁰ – lettera a)
2)	delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni ⁵¹ – lettera b)
3)	delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ⁵² – lettera c)
4)	delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance") ⁵³ – lettera d)

Sul **piano temporale**, la **sospensione** dei citati **atti** riguarda i **periodi**:

- ◆ **dal 1° al 31 agosto;**
- ◆ **dal 1° al 31 dicembre;**

di **ogni anno**.

Pertanto, **durante** tali **periodi** di sospensione è **precluso** all'**Agenzia delle Entrate** l'**invio** degli **atti** in precedenza indicati, **ancorché** siano **già** stati **elaborati** o **emessi**, **salvo** il caso in cui ricorrano **ipotesi di indifferibilità** e **urgenza** tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione⁵⁴.

Inoltre,⁵⁵ nel **periodo dal 1° agosto al 4 settembre** sono **sospesi** i **termini di 30 giorni** previsti per il **pagamento** delle **somme**:

- ◆ dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni;
- ◆ dovute a seguito del **controllo formale** delle dichiarazioni;
- ◆ derivanti dalla **liquidazione** delle **imposte** sui **redditi** assoggettati a **tassazione separata**.

⁵⁰ di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972.

⁵¹ di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.

⁵² di cui all'art. 1, comma 412 della Legge 311/2004.

⁵³ di cui all'art. 1, commi da 634 a 636 della Legge 190/2014.

⁵⁴ A titolo esemplificativo, l'autorità fiscale ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell'atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una **notizia di reato**; l'invio di comunicazioni o atti destinati a **soggetti sottoposti a procedure concorsuali**, ai fini della **tempestiva insinuazione nel passivo**.

⁵⁵ in considerazione di quanto previsto dal predetto art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016

Ciò comporta che, **qualora l'Ufficio**, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto **invii comunque una comunicazione di irregolarità** derivante dal **controllo automatizzato** effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il **termine di 30 giorni** per il **pagamento** delle **somme** dovute a seguito dell'anzidetta comunicazione⁵⁶ **inizierà a decorrere**, per effetto della sospensione a partire **dal 5 settembre** (e non invece dalla data di ricezione della stessa).

Infine, si conferma che la **sospensione** dell'**invio** degli **atti** da parte dell'Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto, **non incide sulla sospensione**⁵⁷ relativa al **periodo 1° agosto – 4 settembre**, dei **termini** per la **trasmissione di documenti e informazioni** richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori.

Giuseppe Iannibelli

⁵⁶ previsto dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs462/1997.

⁵⁷ prevista dall'art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. 223/2006.